

GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: ARP AGENZIA REGIONALE PARCHI

Area: GIURIDICO - CONTABILE - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

N. G00189 del 09/10/2013

Proposta n. 15350 del 08/10/2013

Oggetto:

Adozione del Regolamento del Monumento Naturale "Selva di Paliano e Mola di Piscioli", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

Proponente:

Estensore	BENEDETTI NICOLETTA	_____
Responsabile del procedimento	ERICA PERONI	_____
Responsabile dell' Area	M. NARDONE	_____
Direttore	V. CONSOLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Adozione del Regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’AGENZIA REGIONALE PARCHI – ARP

VISTA la legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP)”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. A00896 del 12/02/2013 avente ad oggetto: “Riassegnazione personale in servizio presso le nuove aree dell’Agenzia Regionale Parchi ”;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 506 del 2/10/2011 concernente “l’istituzione del Comitato Regionale per la tutela , promozione e valorizzazione del comprensorio “La Selva di Paliano”, al cui interno è ubicato parte del Monumento Naturale “La Selva di Paliano e Mola di Piscoli”;

VISTO il Decreto del Presidente n. T0361 del 03/11/2011 avente ad oggetto “ Istituzione del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.”;

VISTA la D.G.R. n. 93 del 30/04/2013 con la quale veniva attribuita al dott. Vito Consoli la titolarità della Direzione dell’Agenzia Regionale Parchi – ARP;

PRESO ATTO che il R.r. 17/2012, rubricato “Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Regionale per i Parchi” , dispone che le attività di gestione del M.N. “Selva di Paliano e Mola di Piscoli” siano svolte dall’Area Giuridico –Contabile – Amministrativa dell’Agenzia;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. A01308 del 25/02/2013 con cui alla dott.ssa Monica Nardone viene affidato l’incarico di dirigente dell’Area Giuridico –Contabile – Amministrativa dell’Agenzia Regionale Parchi;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 2 del Decreto del Presidente n. T0361 del 03/11/2011 “la gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che la esercita tramite l’Agenzia Regionale Parchi (ARP);

CONSIDERATO che il punto 3 del Decreto del Presidente n. T0361 del 03/11/2011 prevede che “Per la conservazione, integrità e sicurezza del Monumento Naturale, il soggetto gestore provvede all’adozione del Regolamento, redatto ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 27 e ss.mm.ii.”;

VISTO l’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che individua i contenuti del Regolamento, nonché le procedure di approvazione del medesimo;

VISTO in particolare l’art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 che recita “Il regolamento dell’area naturale protetta è adottato dall’ente di gestione...”;

CONSIDERATO che come sopraindicato la gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che la esercita tramite l’Agenzia Regionale Parchi;

RITENUTO pertanto di adottare il regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 con determinazione del Direttore dell’ Agenzia Regionale Parchi;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. A05425 del 28/06/2013 del Direttore Regionale dell’ARP che incarica personale interno dell’ARP della predisposizione di una bozza di Regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, individuando l’arch. Erica Peroni come responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscioli” predisposto dal gruppo di lavoro, composto da due elaborati (il Regolamento e la Tavola del sistema della fruizione), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del Regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscioli”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., composto da due elaborati riuniti in un allegato (Allegato A – Regolamento e Tavola A – Il sistema della fruizione) e parte sostanziale e integrante alla presente;

RITENUTO di procedere ad inviare al Comune di Paliano il Regolamento in oggetto, al fine di recepire eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere a dare la massima pubblicità e diffusione al Regolamento, pubblicandolo sulle pagine relative al Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscioli” del portale dei Parchi del Lazio (www.parchilazio.it) e sul sito dell’Agenzia Regionale Parchi (www.arplazio.it);

DETERMINA

DI ADOTTARE la seguente proposta di Regolamento del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscioli”, ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii., composto da due elaborati riuniti in un allegato (Allegato A – Regolamento e Tavola A – Il sistema della fruizione) e parte sostanziale e integrante alla presente;

DI PROCEDERE ad inviare al Comune di Paliano il Regolamento in oggetto, al fine di recepire eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. .

DI PROCEDERE a dare la massima pubblicità e diffusione al Regolamento, pubblicandolo sulle pagine relative al Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscioli” del portale dei Parchi del Lazio (www.parchilazio.it) e sul sito dell’Agenzia Regionale Parchi (www.arplazio.it);

IL DIRETTORE

Dr. Vito Consoli

MONUMENTO NATURALE "Selva di Paliano e Mola di Piscoli"

Regolamento

ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 articolo 27

Agenzia Regionale per i Parchi

07/10/2013



Copia

Indice

INTRODUZIONE	4
TITOLO I.....	6
FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE.....	6
ART. 1 – FINALITÀ ED AMBITO DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2 - TITOLARI DELLA GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE.....	8
ART. 3 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE.	9
ART. 4 – VINCOLI TERRITORIALI.	10
TITOLO II	10
NORME PER LA FRUIZIONE.....	10
ART. 5 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, DIVIETI E DEROGHE	10
ART. 6 - GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.....	12
ART. 7 - GESTIONE E TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI E ASSIMILABILI SELVATICHE	14
ART. 8 - GESTIONE E TUTELA DELLE SUPERFICI FORESTALI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI.....	15
ART. 9 - GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE, MINERALI E PALEONTOLOGICHE.....	16
ART. 10 - GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	16
ART. 11 - GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE	17
ART. 12 - INTERVENTI EDILIZI	18
ART. 13 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.....	23
ART. 14 - ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E RICREATIVE	24
ART. 15 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA	26
ART. 16 - INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEL PUBBLICO	27
ART. 17 - EMISSIONI SONORE, LUMINOSE, ELETTROMAGNETICHE E DI ALTRO GENERE.....	29
TITOLO III.....	31
OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI.....	31
ART. 18 - SOGGETTI DEPUTATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME	31
ART. 19 - SANZIONI.....	31
ART. 20 - APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO	31
ART. 21 - NULLA OSTA.....	32

Copia

Monumento Naturale “SELVA DI PALIANO E MOLA DI PISCOLI”

REGOLAMENTO

Introduzione

Il Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, di seguito denominato Monumento Naturale, è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 361 del 03 novembre 2011, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n.29/97 . La “Selva” di Paliano è il nome della tenuta appartenuta alla famiglia Ruffo di Calabria, un’area di circa 430 ettari situata tra l’autostrada Roma - Napoli e il comune di Paliano.

La tenuta è situata lungo la Strada Provinciale Palianese su alcuni colli intorno al fosso della Sanguinara a circa due chilometri dalla barriera autostradale di Colleferro.

La tenuta è conosciuta dagli abitanti dell’area metropolitana romana e del Lazio in quanto nel 1974, su iniziativa del Principe Antonello Ruffo di Calabria, la tenuta è stata trasformata in un “parco” a carattere naturalistico, il cosiddetto “Parco Uccelli”.

L’operazione allora condotta può considerarsi un’interessante azione di riconversione funzionale e naturalistica di una azienda agricola in oasi avifaunistica “artificiale” in cui, nel terreno rimodellato, sono stati creati specchi lacustri che hanno ospitato nel tempo diverse specie faunistiche, sia locali che alloctone.

La riconversione di parte dell’azienda in parco aperto al pubblico ha avuto un’importante risposta da parte dei cittadini: si stima un numero di presenze complessive pari a 9 milioni di visitatori.

Tuttora la memoria degli abitanti di Roma, dell’Area metropolitana e del Lazio, conserva la percezione del Parco Uccelli come patrimonio collettivo, un luogo che è stato un riferimento per le attività di fruizione naturalistica e di educazione ambientale, in un periodo in cui la questione ecologica e le politiche di protezione ambientale non avevano la struttura culturale e normativa odierna, e la stessa cultura ecologica era molto meno radicata come bisogno vitale dell’uomo contemporaneo.

La permanenza del valore della Selva nella memoria degli abitanti, non solo locali, è stata dimostrata dal notevole successo di pubblico in occasione della riapertura al pubblico, nel maggio 2010, di una porzione dell’”ex Parco Uccelli”.

Il declino economico che ha portato alla chiusura nel 2004 del Parco uccelli testimonia come la gestione di una zona naturalistica sia difficile e come debba essere sostenuta da politiche di accompagnamento e di supporto a livello territoriale.

E' per questo motivo che la decisione della Regione Lazio di tutelare la Selva come patrimonio di memoria collettiva oltre che naturalistico (interpretando in senso lato il concetto di *monumentum*) è stata accompagnata fin dall'inizio da una visione di sostenibilità economica oltre che di tipo conservativo, secondo il principio volto alla realizzazione di un'economia vocata all'equilibrio tra istanze naturali, identità e produttività agricola e opportunità legate al turismo metropolitano indirizzato alla fruizione ed all'educazione ambientale.

L'azione della Regione Lazio ha privilegiato un approccio mirato a integrare i diversi aspetti relativi alle istanze di tutela del territorio (pervenute anche attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto semplici cittadini, operatori, associazioni e istituzioni locali) e l'autosostenibilità economica, nell'obiettivo di finalizzare le risorse finanziarie impegnate in un'ottica di investimento sulla risorsa naturale, in grado di prefigurare un modello di sviluppo equilibrato basato sulle risorse endogene.

La gestione del Monumento Naturale dunque si pone l'obiettivo di perseguire la tutela degli ambiti naturali, seminaturali e storico-architettonici che ne hanno determinato l'istituzione, coniugandola con le seguenti finalità di governance e sviluppo sostenibile del territorio:

- la prima è quella di recuperare una situazione finanziaria difficile la cui più probabile evoluzione sarebbe stata la deriva speculativa con danno irreversibile per i caratteri identitari e naturali del luogo.
- la seconda è quella di sperimentare la possibilità di una gestione economica a saldo positivo di un'area protetta che possiede le caratteristiche per divenire un punto di riferimento per la cultura della tutela e l'educazione ambientale di livello metropolitano e sovra regionale.
- la terza è quella di privilegiare un assetto rispettoso della storia e della specificità dei luoghi, anche se in una prospettiva di evoluzione della modalità di utilizzo dei luoghi, attualizzando e le funzioni un tempo presenti ed integrandole fra loro: la produzione del vino Cesanese, gli eventi culturali, il parco naturalistico e gli usi agricoli.
- la quarta è quella di inserire l'azione di recupero della Selva di Paliano all'interno di una strategia territoriale di area vasta volta ed all'integrazione delle differenti caratteristiche del territorio e quindi al rafforzamento delle singole opportunità del territorio.

TITOLO I**FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE****Art. 1 – Finalità ed ambito disciplinare del Regolamento**

1. Il presente Regolamento interessa la porzione del Comune di Paliano (FR) ricadente nel perimetro del Monumento Naturale “Selva di Paliano e Mola di Piscoli”, istituito, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 03 novembre 2011, n. 361, ed è redatto al fine di adempiere a quanto disposto dall’articolo 6 della L.R. n.29/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Monumento Naturale, come indicato dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, norme in materia di aree naturali protette regionali, articolo 6, comma 2, è inteso come habitat o ambiente omogeneo per esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.
3. Per la sua conservazione, integrità e sicurezza si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata Legge Regionale 29/1997 e dalle indicazioni disciplinate dal decreto istitutivo. Il Monumento Naturale è, altresì sottoposto alla disciplina stabilita con la Legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
4. Con l’attuazione del presente Regolamento, l’Agenzia Regionale per i Parchi intende assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la valorizzazione dell’area denominata “Selva di Paliano e Mola di Piscoli” che è di rilevante interesse per la presenza dei seguenti ambiti naturali, seminaturali e storico-architettonici:
 - a. l’ambiente umido del sistema Fosso della Sanguinara-Fosso Focarelle e dei laghetti ad esso associati caratterizzati da vegetazione ripariale idrofila e igrofila;
 - b. le specie vegetazionali legate a diverse condizioni morfologiche e microclimatiche del territorio, quali quelle ripariali arbustive e arboree, oltre che quelle collinari, con nuclei forestali a cerro (*Quercus cerris*), il cui complesso di maggiori dimensioni, pari a circa 40 ha, è situato in località La Selva;
 - c. gli habitat di presenza della specie di interesse comunitario *Juncus* spp., inserita nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE;
 - d. le specie ornitiche di interesse comunitario quali *Alcedo atthis* (Martin pescatore), *Ixobrychus minutus* (Tarabusino), *Ardea purpurea* (Airone rosso), *Ciconia nigra* (Cicogna nera) e *Anser anser*

(Oca selvatica), inserite negli Allegati I e II della Direttiva 79/409/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE;

- e. il paesaggio agrario di prato-pascolo che caratterizza le aree circostanti i luoghi di cui alle lettere a), b) e c) destinato a formarne la naturale cornice protettiva;
 - f. il complesso a valenza storico-architettonico e paesaggistica in località "Mola di Piscoli" costituito da un mulino e da un casale fortificato con torre di avvistamento a pianta quadrata risalente al medioevo.
5. Il presente Regolamento con riferimento a quanto indicato nell'art. 27 della Legge Regionale n. 29/97 (Regolamento dell'area naturale protetta), disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro del Monumento Naturale dovrà essere sottoposta al preventivo parere e quindi nulla osta dell'Ente di gestione.
6. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 4 del presente articolo e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del MN, il Regolamento disciplina in particolare:
- a. le modalità di tutela delle caratteristiche e componenti naturali e storico-culturali;
 - b. la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
 - c. gli interventi sulle acque;
 - d. la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - e. lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
 - f. lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - g. lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
 - h. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
 - i. il soggiorno e circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
 - j. l'accessibilità nel territorio del Monumento Naturale attraverso percorsi e strutture idonee per persone con disabilità ed anziani.
 - k. i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia.

7. Il Regolamento disciplina, altresì, la fruizione del territorio così come individuato nell'allegata tavola A facente parte integrale e sostanziale del presente atto.
8. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque e dei corpi idrici e per il proseguimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole, in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.
9. Il presente Regolamento illustra le norme finalizzate a mantenere o migliorare lo status complessivo dell'area nell'ottica di conciliare la conservazione della natura con lo sviluppo socio-economico del territorio.
10. Finalità prioritarie restano comunque la promozione di attività produttive, didattiche e ricreative compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area come meglio specificato di seguito.

Art. 2 - Titolari della gestione del Monumento Naturale

1. La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Regione Lazio che la esercita tramite l'Agenzia Regionale per i Parchi, che svolge dunque la funzione di Ente di gestione.
2. La gestione del suddetto Monumento Naturale viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dell'Agenzia Regionale per i Parchi.
3. L'Ente di gestione promuove la realizzazione di progetti strategici ed interventi volti a sostenere lo sviluppo sostenibile dell'area, tramite attività economiche eco-compatibili, correlate con la gestione sostenibile dell'ambiente naturale e delle sue risorse, favorendo infine le relazioni e rapporti con gli Enti territorialmente coinvolti e competenti in merito.
4. La gestione deve assicurare:
 - a. il presidio del Monumento Naturale, in termini di prevenzione e repressione, contro ogni azione lesiva dei suoi valori naturali e culturali e dei beni presenti.
 - b. la pulizia, la manutenzione, la realizzazione e predisposizione di strutture e materiali informativi e il coordinamento delle attività escursionistiche, educative, ricreative, di ricerca, di conservazione ed in generale di fruizione ambientale in esso promosse.
 - c. la conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e archeologici, nonché il mantenimento dei processi e degli equilibri ecologici.
 - d. la compatibilità ambientale delle attività economiche, socio-culturali e formative con i valori naturalistici, paesaggistici ed ecologici dei luoghi.

5. La gestione del territorio del Monumento Naturale viene effettuata avendo come riferimento l'allegata cartografia (tavola A), nella quale vengono individuate 4 aree omogenee per aspetti legati alle modalità di fruizione ed alla regolamentazione delle attività compatibili:
- a. **Aree di particolare interesse naturalistico** – aree di particolare interesse naturalistico da sottoporre a tutela e recupero ambientale. Le aree si prestano ad una fruizione ambientale controllata. Obiettivi per l'area: tutela e recupero ambientale. Fruizione ambientale.
 - b. **Area verde “ex Parco Uccelli”** – area in passato (1974 – 2004) destinata alla fruizione come “Parco Uccelli”, oasi avifaunistica artificiale caratterizzata dalla presenza di avifauna e vegetazione alloctone. L'area, caratterizzata da una notevole qualità ambientale e paesaggistica, conserva la sua funzione di area verde legata alla fruizione ed al tempo libero. Nell'area vanno tutelati e sviluppati i valori ambientali e recuperate le strutture per la fruizione. Obiettivi per l'area: tutela e recupero ambientale e paesaggistico e recupero delle strutture per la fruizione ambientale a fini educativi e ricreativi.
 - c. **Aree agricole** – aree che presentano caratteri agricoli prevalenti di tipo paesaggistico unitario, come le permanenze di usi agricoli estensivi e le permanenze o dismissioni di vigneto “Cesane”. Le aree agricole sono da conservare, recuperare e valorizzare anche attraverso la diversificazione multifunzionale degli usi agricoli. Alcune porzioni delle aree agricole si prestano ad una fruizione ambientale controllata e compatibile con le attività agricole. Obiettivi per l'area: conservazione, recupero e valorizzazione anche attraverso la diversificazione multifunzionale degli usi agricoli. Fruizione ambientale.
 - d. **Aree edificate della Tenuta Ruffo** - sono localizzate nella tenuta Ruffo e nella prospiciente area ad est della Palianese. Si possono individuare presenze edilizie a carattere prevalentemente agricolo ed a carattere di servizio ricettivo, ristorativo e per attività produttive. Obiettivi per l'area: mantenimento delle attività di ristorazione presenti, recupero delle strutture per le attività agricole e per attività legate alla fruizione turistica, culturale, didattica, di ricerca legate alla presenza del Monumento Naturale ed alla storia del territorio, nel rispetto dei caratteri tipologici degli edifici e dell'immagine complessiva dell'impianto originale.

Art. 3 – Delimitazione territoriale.

1. Il territorio del Monumento Naturale ha un'estensione di 413 ha e viene delimitato dall'Ente di gestione mediante apposite tabelle perimetrali poste in modo tale da non creare dubbi sull'esatta ubicazione dei confini. Le tabelle saranno conformi a quelle in uso nel sistema delle aree naturali protette del Lazio.

2. L’Ente di gestione disporrà idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio e/o la sosta degli autoveicoli, delle aree attrezzate per le attività ricreative e delle prescrizioni e divieti.
3. È vietato spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la tabellazione.

Art. 4 – Vincoli territoriali.

4. Il Monumento Naturale è interessato dai seguenti vincoli idrogeologici, paesaggistici e archeologici (ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.):

Vincoli paesaggistico-ambientali e archeologici, regolamentati dal PTP e dal PTPR Lazio

- fascia di rispetto lacustre di cui all’art.6 Legge Regionale 24/98;
- fascia di rispetto delle acque pubbliche di cui all’art.7 Legge Regionale 24/98;
- aree boscate di cui all’art.10 Legge Regionale 24/98;
- aree archeologiche puntuali di cui all’art.13 c.3 lett.a Legge Regionale 24/98;

Vincolo idrogeologico , regolamentato dal R.D. n.3267 del 30/12/1923 e dal R.D. n.1126 del 1926 e ss.mm.ii

TITOLO II

NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 – Disciplina delle attività consentite, divieti e deroghe

1. Ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. n. 29/1997, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui il Monumento Naturale è stato istituito, il presente Regolamento individua le attività consentite e quelle vietate, secondo quanto indicato negli articoli seguenti.
2. Sono consentite – opportunamente regolamentate in modo che avvengano senza pregiudizio degli obiettivi di tutela del Monumento Naturale :
 - a. le attività direttamente legate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale del Monumento Naturale;
 - b. le attività direttamente legate alla fruizione del Monumento Naturale e lo svolgimento di attività di animazione ambientale, educative, ricreative e socio-culturali;
 - c. le attività legate alla gestione delle superfici forestali;
 - d. la raccolta di specie vegetali e assimilabili selvatiche (per quanto consentito dal comma 3 lett.b del presente articolo);

- e. le attività legate alla gestione e tutela delle acque;
 - f. le attività direttamente legate alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (beni storici, artistici, demo-etno-antropologici, archeologici e paesaggistici) del Monumento Naturale;
 - g. le attività legate al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
 - h. le attività economiche e produttive artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
 - i. le attività già esistenti purché compatibili con gli obiettivi di tutela del Monumento Naturale.
3. Sono vietate, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. n. 29/1997, le attività e le opere che possono compromettere, direttamente o indirettamente, la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora, della fauna e dei rispettivi habitat.

In particolare, ai sensi del comma 4 - art.6 (1n) della L.R. n. 29/1997 sono vietati:

- a. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto connesso con attività di ricerca scientifica e per eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da realizzare secondo quanto previsto dall'art.6 comma 13.
- b. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- c. l'introduzione di specie alloctone vegetali e animali negli ambienti naturali e seminaturali;
- d. il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
- e. l'apertura di nuove discariche, cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse;
- f. la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- g. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- h. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

- i. l'uso di fuochi all'aperto, ad eccezione che nelle aree picnic attrezzate per i barbecue;
 - j. il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate secondo quanto precisato all'art.14 comma 7;
 - k. il transito di mezzi a motore (velivoli, natanti, e mezzi motorizzati al di fuori dalle sedi stradali) secondo quanto precisato agli artt.16 e 17;
 - l. la realizzazione di nuovi edifici, nuove opere di mobilità e nuovi tracciati stradali, secondo quanto precisato nell'art. 12 sugli interventi edilizi.
4. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Eventuali deroghe al presente articolo saranno consentite dall'Ente di gestione unicamente in caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, al fine di tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
5. L'Ente di gestione può emanare ulteriori disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento delle persone relativamente alla fruizione del Monumento Naturale medesimo. Altresì, l'Ente di gestione sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta, per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali, nonché dei beni archeologici.

Art. 6 - Gestione e tutela della fauna selvatica

1. Il Monumento Naturale tutela tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terricole, acquatiche e volatrici. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici, qualunque sia lo stadio biologico. È vietato, altresì, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione, appostamento o riposo.
2. Per motivi di ricerca scientifica, monitoraggio e conservazione è consentita la cattura e il prelievo di fauna selvatica e la manipolazione di altri elementi funzionali alla vita selvatica (nidi, tane, ecc.), purché autorizzati dall'Ente di gestione, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).
3. Eventuali reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone, potranno essere eseguite dall'Ente di gestione previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A., ad esclusivi fini di conservazione.
4. È vietato introdurre nel territorio del Monumento Naturale qualsiasi oggetto, arma, sostanza o strumento in grado di catturare, danneggiare, disturbare e uccidere la fauna selvatica, fatte salve le armi in dotazione alle Forze di Polizia, Corpo di Polizia Provinciale e Locale, Corpo di Vigilanza della Regione

Lazio addetto alla sorveglianza del Monumento Naturale e di persone con esplicita autorizzazione dell’Ente di gestione. Eventuali deroghe possono essere concesse per i fini scientifici di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Sono vietate la caccia e la pesca in tutte le loro forme.
6. Le attività produttive svolte nei fondi circostanti, e le strutture ad esse adibite, non devono danneggiare la fauna selvatica presente nel Monumento Naturale. Le recinzioni dei fondi limitrofi, comunque gestiti, devono essere realizzate con materiali tradizionali e, compatibilmente con le esigenze di funzionalità, devono garantire la massima biopermeabilità per la fauna.
7. Le operazioni di svuotamento e pulitura di fontanili, abbeveratoi e raccolte d’acqua di qualunque genere devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente di gestione, il quale deve inoltre prescrivere tempi e modi di attuazione, anche in relazione all’eventuale uso di prodotti chimici.
8. È vietato il rilascio in natura di esemplari di specie alloctone. A tal fine sono considerate alloctone tutte le specie non facenti parte originariamente della flora o della fauna indigena del territorio regionale o di sua parte ma che vi sono giunte per l’intervento diretto intenzionale o involontario dell’uomo.
9. È vietato introdurre e mettere in libertà cani e gatti o altri animali all’interno del Monumento Naturale.
10. È vietato nutrire animali randagi e inselvaticiti al di fuori di quanto previsto dalla normativa sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
11. I cani possono essere introdotti nel Monumento Naturale esclusivamente se muniti di collare e tenuti al guinzaglio, e condotti nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute e dalla normativa sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Fanno eccezione dall’obbligo di essere tenuti al guinzaglio, purché iscritti all’anagrafe canina regionale:
 - i cani utilizzati per attività pastorali autorizzate dall’Ente di gestione, per i quali dovrà essere obbligatoriamente previsto il ricovero notturno;
 - i cani di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell’ambito delle aree cortilive e comunque di pertinenza delle abitazioni;
 - i cani liberati in aree appositamente recintate e segnalate come “aree di sgambatura per cani”.

È comunque vietata qualsiasi attività di addestramento cani, indipendentemente dalle finalità.

12. Data la natura stessa del luogo come legato alla presenza di fauna alloctona, si ritiene compatibile l’introduzione di fauna alloctona – contenuta in apposite strutture e recinti – per lo sviluppo di interventi

promossi o comunque autorizzati dall'Ente di gestione con obiettivi di ricerca scientifica, educazione ambientale o per finalità sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica.

13. Eventuali interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. n. 29/1997, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato.
14. L'Ente di gestione promuove l'installazione di cassette nido, mangiatoie e qualsiasi altra forma atta a favorire la presenza e la conservazione di specie nidificanti e svernanti e facilitare la ricerca scientifica e l'educazione ambientale. Promuove, inoltre, la realizzazione di nuove zone umide sia a carattere didattico che scientifico, al fine della conservazione degli anfibi e degli altri vertebrati e invertebrati legati agli ambienti umidi e ai corpi idrici. È vietato il danneggiamento di tali strutture.

Art. 7 - Gestione e tutela delle specie vegetali e assimilabili selvatiche

1. Il Monumento Naturale tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico, ivi incluso quello delle specie di interesse agrario, promuovendone lo studio e la conservazione.
2. È vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.
3. Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei.
4. Sono oggetto di particolare tutela gli habitat di presenza della specie di interesse comunitario *Juncus* spp., inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
5. Non rientrano nell'oggetto di questo articolo le colture o le specie ornamentali presenti nelle porzioni del Monumento Naturale adibite ad attività agricole o nei giardini delle residenze private ricadenti all'interno dell'area naturale protetta.
6. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:
 - fini didattici e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - interventi autorizzati dall'Ente di gestione necessari alla gestione del Monumento Naturale o per la conduzione delle attività agro-silvo-pastorali (interventi agro-silvo-pastorali; di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi e degli specchi d'acqua; di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche; di gestione e manutenzione del verde);

- attività di raccolta di funghi, piante selvatiche e prodotti del sottobosco nel rispetto della normativa vigente e della proprietà privata.
7. Per quanto non specificato dalle norme di settore (in particolare: LR 19 n. 61/74, relativa alla flora protetta, la Legge n. 99/31, e ss.mm.ii. e il Regio Decreto n. 772/32, relativi alle piante officinali, la Legge n. 352/93, e ss.mm.ii. relativa ai funghi epigei e la LR n. 32/98, e ss.mm.ii. relativa ai funghi epigei e altri prodotti del sottobosco), la raccolta di piante selvatiche e prodotti del sottobosco per scopi alimentari e decorativi è consentita solo ad uso familiare (non a fini commerciali). La raccolta di piante selvatiche deve essere effettuata solo per la parte epigea, recidendole al colletto.
 8. L'Ente di gestione può temporaneamente limitare o interdire la raccolta di funghi, piante selvatiche e prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
 9. È vietata l'introduzione di specie alloctone, ad esclusione delle specie oggetto di coltivazione agronomica e delle specie ornamentali, nelle pertinenze delle abitazioni, purché non invasive o allergeniche o O.G.M.
 10. L'Ente di Gestione promuove forme di controllo, contenimento o eradicazione di specie vegetali alloctone invasive, individuando le metodologie più idonee dal punto di vista dell'efficacia e della riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Art. 8 - Gestione e tutela delle superfici forestali e degli alberi monumentali e prevenzione degli incendi

1. Le utilizzazioni dei soprassuoli forestali di fine turno sono vietate. Ai fini esclusivi del miglioramento della struttura e dei servizi ecosistemici del bosco possono essere eseguiti, laddove ritenuto necessario, interventi di tipo intercalare a carattere moderato finalizzati all'avviamento all'alto fusto delle formazioni. Nell'esecuzione di tali interventi deve essere comunque tutelato lo strato arbustivo ed evitata la rimozione delle piante morte in piedi o al suolo eventualmente presenti.
2. Sono in particolare tutelati gli esemplari arborei monumentali o vetusti, sia interni che esterni alle superfici forestali, ad esclusione delle piante che possono costituire pericolo per i fruitori del Monumento Naturale o se focolai di patologie particolarmente nocive, purché debitamente comprovate. Qualsiasi intervento che interessi detti alberi deve essere autorizzato dall'Ente di gestione.
3. L'Ente di gestione promuove la tutela dei boschi dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli Enti competenti. A tal fine, l'Ente di gestione organizza anche campi di prevenzione e avvistamento, per volontari, da svolgere durante il periodo di massima pericolosità, stabilito annualmente dagli organi regionali preposti.

4. È vietato accendere fuochi all’aperto o utilizzare macchinari che possano provocare scintille, bruciare stoppie, potature o altro materiale. Qualsiasi intervento che preveda l’accensione di fuochi, anche a scopo di prevenzione, dovrà essere autorizzato dall’Ente di Gestione e dal Corpo Forestale dello Stato.
5. Nell’area 1.1 - Il bosco di cerro “La Selva” - sono consentite attività di animazione ambientale e sportiva da svolgersi in un’area appositamente individuata dall’Ente di gestione.
6. Per quanto non stabilito per le attività forestali nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa del settore, in particolare alla L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii. ed al relativo Regolamento attuativo.

Art. 9 - Gestione e tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche

1. Il Monumento Naturale tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti o ipogee.
2. È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall’Ente di Gestione. È vietata, quindi, la coltivazione di cave e miniere, nonché l’estrazione di minerali per finalità industriali o produttive.
3. A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all’Ente di Gestione il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione.
4. L’Ente di Gestione promuove gli studi e le ricerche finalizzate all’approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del Monumento Naturale.
5. Le deroghe ai divieti di cui ai comma 2 e 3 sono ammesse solo per fini didattici e di ricerca scientifica previa autorizzazione dell’Ente di gestione.

Art. 10 - Gestione e tutela del patrimonio culturale

1. L’Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico.
2. È fatto divieto a chiunque e in qualunque modo di danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e monumenti di interesse culturale. È altresì vietato alterare in qualsiasi modo il paesaggio, ivi incluse le realizzazioni di nuove costruzioni che possano alterare la percezione del panorama.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico, nel rispetto della normativa vigente, in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente e compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del Monumento Naturale.

4. I reperti archeologici appartengono allo Stato Italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela e di ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la ricerca. Analoga autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le riprese fotografiche di strutture archeologico-monumentali.
5. È interesse dell'Ente di Gestione agevolare studi e ricerche promuovendo iniziative per la ricerca dei fondi necessari in collaborazione con gli Enti territorialmente competenti.

Art. 11 - Gestione e tutela delle acque

1. Il Monumento Naturale tutela le acque superficiali e sotterranee. Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; in particolare, l'art. 164 disciplina il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee.
2. Sono vietati gli scarichi di rifiuti liquidi di qualsiasi natura, sia nelle acque superficiali o sotterranee, che sul suolo. È altresì vietato provocare modificazioni chimico-fisiche delle acque superficiali e lo spandimento di sostanze liquide o solide non autorizzato dall'Ente di gestione.
3. È vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché realizzare nuove captazioni di sorgenti. Eventuali derivazioni e pozzi possono essere autorizzati dall'Ente di gestione previa verifica dell'impatto che l'emungimento avrebbe sui livelli idrici esistenti.
4. E' vietato drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi e nelle praterie.
5. E' vietata la realizzazione di impianti di dispersione relativamente agli scarichi di acque reflue. E' consentito il convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura, se esistente, oppure ove ciò non fosse possibile e previo parere dell'Ente di gestione, in sistemi di trattamento quali fitodepurazione, subirrigazione ed evapotraspirazione come previsto dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 e ss.mm.ii. e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:
 - a. chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;

- b. qualsiasi attività estrattiva;
 - c. sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
 - d. rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
 - e. rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.
7. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 e ss.mm.ii. da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, sono disciplinati dalla norma vigente ed il parere deve essere fornito dalle autorità competenti, oltre che dal nulla osta dell'Ente di gestione.
 8. L'Ente di gestione, avvalendosi di specifiche consulenze, disciplina l'eventuale uso di sostanze chimiche per fini agricoli o sanitari.
 9. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento nell'ambito di tutela del regime delle acque e dei corpi idrici occorre far riferimento alla relativa normativa di settore, in particolare: Direttiva 2000/60/C.E. che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Legge 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e ss.mm.ii.; Regio Decreto 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche" e ss.mm.ii.

Art. 12 - Interventi edilizi

1. All'interno del Monumento Naturale non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ad eccezione degli interventi di urbanizzazione primaria strettamente necessari al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e legittimamente realizzato, e nell'ambito di interventi promossi ed approvati dall'Ente di gestione del Monumento Naturale con l'obiettivo di realizzare strutture per la fruizione e per lo sviluppo sostenibile dell'area.
2. Per garantire la tutela dell'integrità dei luoghi e la possibilità di utilizzare gli edifici esistenti per attività compatibili con le finalità istitutive del Monumento Naturale, sono consentiti interventi finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e legittimamente realizzato.
3. Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente.
4. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia esclusivamente se finalizzati all'attuazione di interventi promossi ed approvati dall'Ente di gestione del Monumento Naturale con l'obiettivo di realizzare strutture per la fruizione e per lo sviluppo sostenibile dell'area.

5. Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono consentiti esclusivamente se finalizzati ad attività riconosciute dall’Ente di gestione come compatibili con le finalità del Monumento Naturale, e comunque coerenti con i caratteri naturali paesaggistici ed ecologici dei luoghi e con quanto previsto dagli artt.11 e 17 in termini di impatti sulle componenti ambientali.
6. Per gli edifici esistenti sono considerate attività compatibili con le finalità istitutive del Monumento Naturale:
 - a. Aree di particolare interesse naturalistico: attività strettamente connesse alla fruizione naturalistica dei luoghi. Non sono ammesse attività non coerenti con la conservazione ed il mantenimento del carattere naturale di queste aree. Per le strutture presenti nel bosco di cerro “La Selva” non sono considerati compatibili interventi che non siano di demolizione.
 - b. Area verde “ex Parco Uccelli”: attività orientate al miglioramento della fruizione pubblica dell’area ed alla gestione del Monumento Naturale, nel rispetto del carattere naturale degli stessi. Per le strutture esistenti sono ammissibili attività funzionali alla fruizione collettiva dei luoghi quale ristorazione e vendita di prodotti alimentari purché tali attività comportino un dimostrato basso impatto ambientale.
 - c. Aree agricole: attività agricole, compresa la residenza agricola e la trasformazione dei prodotti agricoli, attività connesse alla fruizione ed alla gestione del Monumento Naturale. Nelle strutture esistenti sono ammissibili attività di promozione, informazione ed educazione ambientale, commercializzazione, legate alle attività agricole in oggetto. In queste zone sono ammissibili attività ricettive di carattere rurale comunque riconducibili alla natura ed ai caratteri ambientali del Monumento Naturale ed ai caratteri tipologici degli edifici. Sono comunque escluse le attività che non hanno relazione e/o non sono coerenti con le finalità di fruizione ed educazione ambientale e con le finalità di tutela ambientale del Monumento Naturale.
 - d. Aree edificate della Tenuta Ruffo: negli edifici esistenti sono compatibili le attività agricole, di servizio al pubblico, di gestione del Monumento Naturale. Sono ammissibili le attività espositive e sedi museali, attività ricettive e ristorative, attività legate alla fruizione e gestione del Monumento Naturale, attività didattiche, ricreative, sportive e culturali riconducibili alla natura ed ai caratteri ambientali del Monumento Naturale ed ai caratteri tipologici degli edifici. Sono comunque escluse le attività che non hanno relazione e/o non sono coerenti con le finalità di fruizione ed educazione ambientale e con le finalità di tutela ambientale del Monumento Naturale e più in generale del sistema delle aree protette del Lazio.

7. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione del patrimonio storico-archeologico, nonché l'esecuzione di eventuali indagini archeologiche e delle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area, previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio.
8. Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse paesaggistico, sono sottoposte alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previo accordo con la Soprintendenza territorialmente competente. Per queste zone verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.
9. Il recupero degli edifici esistenti deve essere operato nel rispetto del carattere originario del luogo. Gli interventi dovranno conservare più possibile gli elementi tipologici e architettonici esistenti di carattere rurale: coperture a falda, scale esterne, strutture agricole accessorie. I materiali, i rivestimenti e le intonacature dovranno essere coerenti con quelli esistenti.
10. Nei casi in cui siano previsti interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, potranno essere utilizzati materiali costruttivi anche non tradizionali, purché vengano osservati i principi di realizzazione ecocompatibile e di efficienza energetica, anche con caratteri sperimentali e innovativi, tali da costituire esempi per la formazione e l'educazione ambientale.
11. All'interno del territorio del Monumento Naturale vale quanto prescritto dalla Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” e ss.mm.ii. Ai sensi di tale normativa, la pianificazione territoriale regionale persegue e promuove la sostenibilità energetico-ambientale, favorendo in particolare il risparmio idrico, con l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo, la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale e l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie. Gli interventi edilizi dunque devono essere orientati quanto più possibile all'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'utilizzo delle energie rinnovabili, e realizzati secondo i principi della bio-architettura.
12. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali devono in ogni caso essere realizzati:
 - a. mantenendo, sia nei nuclei che nei complessi comprendenti più costruzioni, l'unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate;
 - b. garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
 - c. verificando e, se del caso, adeguando il sistema di depurazione delle acque alla normativa vigente;
13. I progetti relativi ad interventi edilizi devono essere documentati con rilievi e descrizioni, relative all'edificio principale, ai suoi annessi e agli spazi di pertinenza, comprese le sistemazioni a verde.

14. Non è ammessa la costruzione e l'utilizzo di serre ad eccezione di quelle eventualmente previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dall'Ente di gestione.
15. È consentita la costruzione di serre stagionali se necessarie alle attività agricole nel Monumento Naturale, e funzionali a interventi promossi ed approvati dall'Ente di gestione che nel rilasciare il nulla osta valuterà la superficie da consentire per evitare un'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli e per minimizzarne l'impatto sul paesaggio.
16. A fini promozionali, didattici e scientifici sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate dall'Ente di gestione e per la vendita dei prodotti del Monumento Naturale, sempre previo nulla osta dell'Ente di gestione.
17. L'Ente di gestione si adopera e contribuisce alla promozione della rimozione di eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche, capannoni, recinzioni in filo spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.
18. È vietata la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, o a nuove attività autorizzate dall'Ente di gestione. Le recinzioni ammesse andranno realizzate interamente in legno o, in subordine, con pali in legno e reti metalliche non plastificate, e, compatibilmente con le esigenze di funzionalità, dovranno garantire la massima biopermeabilità per la fauna. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.
19. A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone. L'uso di entità esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico.
20. È ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone. Su porzioni limitate dei confini del lotto edificato, è consentita la piantumazione di siepi come surrogato della recinzione.
21. È consentita l'installazione di antenne paraboliche nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive, utilizzando soluzioni di mitigazione.
22. Per le strade esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria è consentito il solo miglioramento strutturale (costruzione di ponti, fossette, ecc.).

23. Non sono consentiti gli interventi di:
- a. realizzazione di nuove viabilità, anche nell'ambito di interventi di recupero, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione agro-silvo-pastorale. Eventuali deroghe possono essere valutate dall'Ente di gestione del Monumento Naturale.
 - b. asfaltatura di strade esistenti, salvo casi particolari e tratti limitati, da sottoporre al nulla osta dell'Ente di gestione del Monumento Naturale.
24. Sono consentite opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali del Monumento Naturale con obbligo di:
- a. ripristinare lo stato esistente dei luoghi
 - b. interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici
 - c. incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo invisibile o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, ben mimetizzati.
25. Sono consentiti adeguamenti della viabilità esistente o di tracciati ferroviari dismessi per la realizzazione di tracciati ippo-ciclo-pedonali.
26. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, dovrà essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Per l'utilizzo di materiale vegetale è da preferire quello di origine autoctona.
27. Non è consentita la costruzione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione fuori terra.
28. È vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la cartellonistica di indicazione commerciale, strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione del Monumento Naturale, per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del Monumento Naturale.
29. Le aree destinate a parcheggio del Monumento Naturale, sono rappresentate nella tavola A. In tali aree sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente di gestione del Monumento Naturale, gli interventi strettamente necessari per garantire l'accesso, il parcheggio e la sosta dei mezzi limitando al massimo i movimenti di terreno ed ogni opera che possa produrre una sensibile alterazione dello stato dei luoghi. Salvo casi particolari legati a motivazioni di sicurezza e fruibilità dell'opera, non è consentita

l'asfaltatura di dette aree, che devono di norma essere realizzate a fondo naturale o migliorato, e con tutti quegli accorgimenti tecnici in grado di assicurarne la permeabilità.

30. Gli interventi finalizzati alla fruizione del Monumento Naturale (strutture ricettive e ristorazione, strutture che prevedono attività ricreative, culturali, didattiche, sportive), ed in particolare le strutture pubbliche (spazi espositivi, strutture per la fruizione del Monumento Naturale) andranno realizzati secondo quanto previsto dalla normativa, accessibili a persone con disabilità, e quanto più possibile aderenti ai principi della progettazione inclusiva.
31. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura, anche provvisorie e temporanee, è comunque subordinato a specifico nulla osta da parte dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.29/97 e ss.mm.ii. .

Art. 13 - Disciplina delle attività economiche e produttive

1. Nel territorio del Monumento Naturale possono essere esercitate, negli edifici legittimamente esistenti, attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.
2. In particolare l'Ente di gestione promuove l'insediamento di attività artigianali, commerciali e di servizio finalizzate alla promozione dei prodotti tipici locali ed alla fruizione sostenibile del territorio.
3. Sono consentite attività di trasformazione dei prodotti agro-alimentari. Altre attività artigianali sono consentite purché siano riconosciute dall'Ente di gestione come coerenti con gli obiettivi e le finalità del Monumento Naturale.
4. Sono consentite attività commerciali per la vendita dei prodotti agricoli, in particolare quelli del Monumento Naturale, e legate alle attività di animazione ambientale, ricreative, sportive, socio-culturali, e di tipo ricettivo o di ristorazione. Altre attività commerciali sono consentite purché siano riconosciute dall'Ente di gestione come coerenti con gli obiettivi e le finalità del Monumento Naturale.
5. Sono considerate compatibili le attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio che non comportino impatti significativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ecosistemi naturali) del Monumento Naturale, specialmente in termini di emissioni sonore, di inquinamento visivo e di smaltimento dei rifiuti e residui delle lavorazioni.
6. E' vietato il commercio ambulante ad esclusione di quanto autorizzato dall'Ente di gestione in occasione di fiere, feste patronali tradizionali o altre manifestazioni.
7. L'Ente di gestione promuove le attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente affermate, purché compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle

acque. Tali attività devono essere condotte secondo il Codice di Buona Pratica Agricola e rispettare le normative vigenti con particolare riguardo alla Direttiva Nitrati e ss.mm.ii..

8. Verrà promosso l’impiego dell’agricoltura biologica o di tecniche tradizionali e/o sostenibili mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli anche attraverso l’uso del Marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi”, di cui è titolare, per conto della Regione Lazio, l’Agenzia Regionale per i Parchi (ARP). L’Ente favorisce il recupero, la conservazione ed il reimpiego di specie e razze a rischio di erosione genetica.
9. Le attività agricole e le relative lavorazioni periodiche dei terreni agrari sono consentite nei limiti della normativa vigente. È di norma vietato lo scasso profondo salvo per nuovi impianti debitamente documentati da apposita relazione agronomica e autorizzati dall’Ente di gestione. Gli spietramenti profondi sono vietati, a meno di particolari e ben motivate ragioni, debitamente presentate ed autorizzate dall’Ente di gestione; Sono eventualmente consentiti solo gli spietramenti con raccolta e ricollocazione del pietrame affiorante, che dovrà essere comunque utilizzato *in loco*. Sono vietate le lavorazioni del terreno che favoriscano il dilavamento e l’erosione, e, nel caso di accertata cattiva lavorazione e gestione agronomica dei terreni agricoli, l’ente di gestione può chiedere la sospensione delle attività in atto e la ripetizione delle operazioni agricole secondo quanto previsto dalle corrette pratiche di lavorazione atte a evitare erosione e dilavamento del suolo.
10. La messa a coltura di nuove aree o la modificazione degli usi agricoli tradizionali dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall’Ente di gestione.
11. È vietata la trasformazione di terreni boschivi, sia pure in fase di imboschimento naturale, in agrari.
12. Il miglioramento dei pascoli è soggetto a preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
13. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi è vietato il pascolo brado sulle superfici del Monumento Naturale riservate alla fruizione pubblica, se non nelle aree eventualmente individuate dall’Ente di gestione e annualmente indicate.
14. Il pascolo in bosco è assoggettato a quanto stabilito dal Regolamento Forestale della Regione Lazio.
15. L’Ente di gestione promuove e favorisce interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali.

Art. 14 - Attività socio-culturali e ricreative

1. L’Ente di gestione promuove lo svolgimento di attività sociali, in particolare educative e didattiche, attraverso la fruizione veicolata, l’educazione ambientale e la ricerca.

2. Sono consentite iniziative, anche a pagamento, volte alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle realtà locali (manifestazioni sportive, ricreative e culturali, mercatini,...), purché compatibili con le finalità istitutive del Monumento Naturale, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Lo svolgimento di tali attività non dovrà comportare danno all'ambiente ed al patrimonio storico-archeologico, né disturbo alla fauna e/o ai visitatori.
4. Gli edifici legittimamente esistenti potranno ospitare attività sociali e culturali. I partecipanti a tali attività saranno tenuti a controfirmare apposita liberatoria da rischi a carico dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione può prevedere il pagamento di una quota per lo svolgimento di tali attività, da destinarsi alla copertura delle spese sostenute ovvero a sostegno delle attività di gestione.
5. E' vietata qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale.
6. E' vietato lo svolgimento di attività sportive a motore.
7. L'Ente di gestione può, di volta in volta, autorizzare il campeggio e l'attardamento a norma della legge regionale n.25/2009 "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio", definendone tempi e modi, all'interno di aree appositamente individuate.
8. All'interno dell'area naturale protetta sono consentite le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici, previa autorizzazione dell'Ente di gestione e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente di gestione a titolo gratuito. Detto materiale andrà custodito nell'archivio dell'area naturale protetta. L'Ente di gestione ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale, per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.
9. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate solo se non comportano effetti negativi sull'ambiente naturale e devono essere autorizzate dall'Ente di gestione, previo pagamento di una quota in base ad un tariffario appositamente stabilito dallo stesso.
10. Gli operatori foto-cinematografici dovranno impegnarsi a citare la Regione Lazio, il Monumento Naturale e l'Ente di gestione nella eventuale divulgazione del materiale.
11. L'Ente di gestione sostiene le attività finalizzate alla promozione dell'occupazione giovanile; per espletare il servizio di accoglienza e assistenza dei visitatori, comprese le visite guidate e attività di educazione ambientale, l'Ente di gestione si avvale di personale interno e/o ditte, società, cooperative, associazioni o enti terzi.

12. L'Ente di gestione può stabilire convenzioni con associazioni di volontariato riconosciute per attività di controllo, servizio antincendio, protezione civile, manutenzione del verde e delle strutture o altre attività tipiche di volontariato.
13. Nello sviluppo di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche rivolte al pubblico, andrà garantita per quanto possibile la fruizione anche da parte di persone con disabilità:
 - a. le attività andranno svolte in luoghi fisicamente accessibili, o, laddove questo risultasse impossibile, favorendo l'utilizzo di ausili e facilitatori che consentano di ampliarne il più possibile l'utenza.
 - b. gli accompagnatori delle attività dovranno avere una formazione specifica sulla comunicazione e sulle tecniche di accompagnamento per persone con disabilità motorie e sensoriali;
 - c. i materiali didattici ed informativi dovranno essere adattati per essere fruiti anche da parte di persone con disabilità.

Art. 15 - Attività scientifica e didattica

1. L'Ente di gestione promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti di ricerca.
2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione sulla base del protocollo che si intende attuare. L'Ente di gestione si riserva di porre limitazioni alle attività in corso o, se necessario, interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat ivi presenti.
3. Per mezzo di accordi specifici potrà essere stabilito che tutto o una parte del materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori all'Ente di gestione il quale provvederà ad archivarlo ed eventualmente esporlo in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.
4. Eventuali riprese fotografiche o video potranno essere realizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'area naturale protetta, a ricerca effettuata.
5. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel Monumento Naturale dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso, nonché dell'Ente di gestione.
6. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, dovrà essere donata all'Ente di gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.), dovrà essere consegnata all'Ente di gestione una copia completa di eventuali allegati.

Art. 16 - Ingresso, circolazione e soggiorno del pubblico

1. L'ingresso e la circolazione nel Monumento Naturale dei visitatori sono consentiti con le seguenti modalità:
 - a. per le aree di particolare interesse naturalistico e per l'area verde "ex Parco Uccelli" si prevede una fruizione pubblica, eventualmente sottoposta a limitazioni di giorni e orari stabiliti dai proprietari/concessionari in accordo con l'Ente di gestione.
 - b. nelle aree agricole la fruizione pubblica è limitata alle aree ed ai percorsi (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie) espressamente destinati alla fruizione pubblica previo accordo tra l'Ente di gestione ed i proprietari/concessionari.
 - c. le aree edificate della Tenuta Ruffo sono destinate alla fruizione pubblica fatte salve eventuali aree destinate ad attività agricole.
2. È vietata la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private e laddove esplicitamente indicato. Fanno eccezione i mezzi adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica e alla conduzione dei fondi, ed i mezzi elettrici autorizzati dall'Ente di gestione per la fruizione dei luoghi. L'Ente di gestione promuove l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di raggiungimento dell'area naturale protetta. A tal scopo le strutture per la fruizione situate lungo percorsi ciclabili dovranno essere dotate di apposite rastrelliere per bici.
3. Per la viabilità si prevedono le seguenti modalità di fruizione:
 - viabilità pubblica carrabile: sempre percorribile anche con mezzi motorizzati.
 - viabilità di servizio al Monumento Naturale: percorribile solo da mezzi dell'Ente di gestione o da mezzi debitamente autorizzati adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione del verde, dai mezzi elettrici autorizzati dall'Ente di gestione per la fruizione dei luoghi, e – per le aree agricole - dai mezzi debitamente autorizzati adibiti alla conduzione dei fondi. Il viale d'ingresso all'area "ex Parco Uccelli" è accessibile al pubblico solo durante gli orari di apertura dell'area. L'Ente di gestione può autorizzare la circolazione del pubblico sulla viabilità di servizio al Monumento Naturale in occasione di eventi speciali.
 - viabilità di servizio alle attività agricole: percorribile solo da mezzi funzionali alla conduzione dei fondi debitamente autorizzati dall'Ente di gestione, e dai mezzi dell'Ente di gestione o da mezzi autorizzati adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica.

4. Sulla rete viabile interna al Monumento Naturale è consentita una velocità massima di 30 Km/h, ad esclusione della via Palianese. La sosta al di fuori delle aree appositamente predisposte ed indicate è consentita solo ai mezzi agricoli.
5. Le strutture destinate alla fruizione pubblica sono indicate da apposita tabellazione *in loco* e vengono distinte in:
 - parcheggi, destinati a permettere la fermata e la sosta provvisoria dei veicoli. In tali aree la sosta è consentita limitatamente alla durata degli eventi e alla visita dell'area.
 - aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic, destinate alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uopo munite di attrezzature per il pic-nic e la ricreazione. Tali aree sono a disposizione del pubblico negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione.
 - sentieri escursionistici (naturalistici e di visitabilità delle emergenze storico-architettoniche), pedonali, ciclabili ed equestri, in cui l'accesso è liberamente consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente di gestione (che in alcuni casi potrebbe imporre delle restrizioni su giorni ed orari) e dalla proprietà privata.
6. La cartografia relativa al sistema per la fruizione del Monumento Naturale allegata al presente Regolamento (tavola A) indica gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e le aree destinate alla fruizione dell'area naturale protetta, nonché i tracciati viari di fruibilità pubblica allo stato attuale. L'Ente di gestione si riserva di integrare e modificare nel tempo il sistema per la fruizione del Monumento Naturale (strutture e modalità di accesso alle aree ed alla viabilità), aggiornando i relativi materiali informativi.
7. Le visite si svolgono unicamente negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione. Le visite guidate possono essere a titolo oneroso e necessitare di apposita prenotazione. In caso di scolaresche o comitive numerose l'Ente di gestione può organizzare apposite visite guidate al di fuori del calendario stabilito.
8. L'Ente di gestione può, per esigenze specifiche, porre limitazioni circa il numero dei partecipanti, il percorso da effettuare, i periodi dell'anno, onde ridurre il disturbo alla fauna in determinate fasi biologiche (ad es., periodo di nidificazione).
9. I visitatori del Monumento Naturale sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità dell'area, in aggiunta a quanto già previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, è vietato:
 - danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;

- abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
 - disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio-mangianastri o altro;
 - lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai residenti, ai visitatori ed alla fauna;
 - asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico;
 - bagnarsi negli specchi d'acqua in cui non sia espressamente consentita la possibilità di balneazione;
 - praticare sport con attrezzature e modalità che possano arrecare disturbo o danno all'ambiente o alle persone circostanti al di fuori delle zone appositamente predisposte.
10. L'Ente di gestione realizza i materiali informativi relativi alla fruizione del Monumento Naturale, che forniranno le informazioni utili ai visitatori sulle modalità di fruizione ed accessibilità delle strutture con particolare riferimento alle persone con disabilità fisiche o sensoriali.
11. I materiali informativi e quelli legati alle attività didattiche, socio-culturali e ricreative dovranno essere realizzati in formati accessibili anche a persone con disabilità fisiche o sensoriali.

Art. 17 - Emissioni sonore, luminose, elettromagnetiche e di altro genere

1. È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant'altro in grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori.
2. È vietato utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica, fatto salvo l'utilizzo per scopi di ricerca scientifica o di attività didattica autorizzata.
3. È vietato l'utilizzo di strumenti per l'amplificazione della voce, fatti salvi quelli autorizzati dall'Ente di gestione in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate .
4. È vietato utilizzare sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna, fatte salve particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, degli addetti alla sorveglianza o del personale delle Forze dell'Ordine e degli addetti al soccorso in servizio, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
5. È vietato installare insegne pubblicitarie luminose e/o acustiche di qualunque tipo.
6. È vietato installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'Ente di gestione o di ricerca scientifica ed impianti WIFI.
7. Il sorvolo a bassa quota del Monumento Naturale e il decollo o l'atterraggio all'interno di esso di qualsiasi velivolo è vietato, fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica, previa

autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono esclusi i mezzi di servizio degli organi di Polizia e di Protezione Civile nell'espletamento delle loro funzioni.

8. È vietata la circolazione di qualsiasi natante a motore negli invasi lacustri, l'eventuale uso di natanti non a motore dovrà essere autorizzato dall'Ente di gestione.
9. È sempre vietato l'utilizzo di giochi pirotecnici, fuochi d'artificio o altro materiale assimilabile.
10. Al fine di migliorare i servizi offerti in linea con le esigenze ambientali, l'Ente di gestione prevede la possibilità di utilizzo di fonti di energie rinnovabili, quali pannelli solari ed impianti fotovoltaici installabili sui tetti degli edifici legittimamente esistenti destinate al fabbisogno energetico dell'unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
11. All'interno del Monumento Naturale si applicano le disposizioni della Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23 " Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14" e del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso".
12. Ai sensi del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8, gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. Tali indicazioni vengono riportate in dettaglio nel Regolamento con le specifiche sulle emissioni.
13. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8, su tutto il territorio regionale è vietato:
 - a. l'uso di lampade con efficienza luminosa inferiore a 90 lm/W per gli impianti di cui all'art. 2 lett. a) e d), nonché inferiore a 60 lm/W per gli impianti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo;
 - b. l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l'alto con diffusione verso l'emisfero superiore; ogni elemento preposto alla riflessione direzionale dei fasci luminosi è considerato parte integrante del sistema di illuminazione - sorgente secondaria - ed è quindi soggetto alle limitazioni sull'emissione di flusso;
 - c. la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sul territorio stesso, anche se gli impianti che li generano sono situati al di fuori di esso;
 - d. l'utilizzazione delle superfici di edifici o di altri beni architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 1, 2, 3 e 7 del succitato Regolamento.

TITOLO III

OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

Art. 18 - Soggetti deputati all'osservanza delle norme

1. Tutti i cittadini e in particolare coloro che dimorano o lavorano nel territorio del Monumento Naturale sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, un ruolo importante è rivestito dal Comune di Paliano il quale sostiene le iniziative poste in essere dall'Ente di gestione, preventivamente concordate.
3. La Polizia municipale del Comune di Paliano, la Polizia Provinciale di Frosinone, il Corpo Forestale dello Stato, il personale della Regione Lazio addetto alla sorveglianza del Monumento Naturale, le Guardie volontarie ittiche e venatorie, le Guardie zoofile e gli Ispettori Ecologici Onorari Regionali operano per verificare e favorire la completa osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 19 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia già prevista specifica sanzione, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettata dal presente Regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., dall'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30.
2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., oltre che dalle normative di settore vigenti. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di gestione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., viene approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro tale termine, il Comune di Paliano è tenuto ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni del "Regolamento del Monumento Naturale" per il territorio interessato. Decorso inutilmente il predetto termine, il suddetto Comune è comunque tenuto ad applicare le disposizioni del Regolamento del Monumento Naturale, che prevalgono su quelle del Regolamento comunale.

2. Per garantire l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento l'Ente di gestione provvede con propri strumenti ed azioni, anche in collaborazione con le Proprietà dell'area e con gli Enti territorialmente competenti.

Art. 21 - Nulla osta

1. Gli interventi previsti all'interno del perimetro del Monumento Naturale sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità dell'intervento con la LR 29/97 e ss.mm.ii., con il Decreto Istitutivo del Monumento Naturale, con le disposizioni del presente Regolamento, ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del Regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'Ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, ai sensi dell'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.
4. L'Ente di gestione interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.
5. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e di inerzia dell'Ente di gestione nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato art. 31, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dall'art. 31 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. sono acquisti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente.




TAVOLA A - IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE
NEL MONUMENTO NATURALE SELVA DI PALIANO E MOLA DI PISCOLI



- LEGENDA**
- PERIMETRO MONUMENTO NATURALE
 - 1 - AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO
 - > 1.1 Il bosco di "cerro" "La Selva"
 - > 1.2 Ex cava di tufo
 - 2 - AREA VERDE EX "PARCO UCCELLI"
 - > 2.1 Oasi avifaunistica, nucleo centrale
 - > 2.2 Oasi avifaunistica parte settentrionale
 - 3 - AREE AGRICOLE
 - > 3.1 Casale Paola
 - > 3.2 Collina La Selva Nord Est
 - > 3.3 Ex "Parco uccelli" porzione Sud Ovest
 - > 3.4 Prato La Selva Nord
 - > 3.5 Prato La Selva Est
 - > 3.6 Zona del Pallo della Ciocciara
 - > 3.7 Zona centrale lungo la Palanese
 - > 3.8 Vigneto Sud Ovest
 - > 3.9 Vigneto Nord Ovest
 - > 3.10 Zona centrale presso "Colle Castagnole"
 - > 3.11 Vigneto Nord Est
 - > 3.12 Vigneto Sud Est
 - > 3.13 Lansa del Fiume Sacco - Mola di Piscoli
 - 4 - AREE EDIFICATE DELLA TENUTA RUFFO
 - > 4.1 Tenuta Ruffo, nucleo centrale
 - > 4.2 Tenuta Ruffo, area occidentale
 - INGRESSO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEL PUBBLICO
 - VIABILITA' PUBBLICA CARRABILE
 - PARCHEGGIO
 - ACCESSI PRINCIPALI ALL'AREA NATURALISTICA
 - INFRASTRUTTURE E AREE SI SERVIZIO
 - TRACCIATO FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO
 - AREA ATTREZZATE PER LA SOSTA E PER IL PIC NIC
 - AREA CAMPEGGIO AUTORIZZATO (L. R. N. 25/2009)